

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 575)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MADERCHI, AIMONI, ABENANTE, CAVALLI, FABRETTI, FERRARI** Giacomo, **POERIO, MORANINO, SEMA, SOLIANO, TROPEANO, PALAZZESCHI, PIRASTU, RENDA** e **ARGIROFFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1969

Modifiche all'articolo 4 parte prima, capo primo, del nuovo testo delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1962

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 79 dell'11 febbraio 1963 « Mantenimento a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età » ha esteso il godimento delle quote di aggiunta di famiglia anche per i figli che frequentano l'Università fino al 26° anno di età, riconoscendo giustamente una situazione che mantiene ancora a carico della famiglia il giovane universitario. Tale criterio però non trova riscontro adeguato nelle norme che disciplinano il trattamento riservato allo stesso personale contenute nel nuovo testo per le concessioni speciali sulle Ferrovie dello Stato. Infatti tali norme limitano i benefici concessi al

raggiungimento della maggiore età, escludendo gli studenti universitari. Se si tiene conto che le sedi universitarie molto spesso sono lontane dai luoghi di residenza, apparirà evidente la necessità di consentire alle famiglie ammesse al godimento delle concessioni speciali per le Ferrovie dello Stato di poter affrontare con minor sacrificio gli oneri della frequenza universitaria.

A tale scopo, presentiamo una norma che sana il contrasto rilevato, adeguando l'articolo 4 del capo primo della parte prima delle norme per le concessioni speciali sulle Ferrovie dello Stato al provvedimento che mantiene le quote di aggiunta di famiglia anche per i figli maggiorenni, studenti universitari, sino al 26° anno di età.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4, parte prima, capo primo « Disposizioni comuni al trasporto di persone, di bagagli e di altre cose » del « Nuovo testo delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato » approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1962, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* la moglie, i figli celibi minorenni, le figlie nubili minorenni, se conviventi con il titolare, ed i figli maggiorenni, conviventi con il titolare, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età;

*b)* il padre, la madre, i fratelli germani celibi minorenni, le sorelle germane nubili minorenni, se abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare ed i fratelli, conviventi con il titolare, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età; ».